

CONDIZIONI GENERALI PER LA VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA DEI COMPLESSI AZIENDALI E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI MAFLOW S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E DEI COMPLESSI AZIENDALI DI MAN SERVIZI S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

PREMESSE

- (A) Maflow S.p.A. con socio unico in Amministrazione Straordinaria, con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano, Italia), via Boccaccio 1, ("**Maflow Italia**") e Man Servizi S.r.l. con socio unico in Amministrazione Straordinaria, con sede in Torino (Italia), via Antinori 6, ("**Man Servizi**") sono società attive nel settore della componentistica *automotive* e, in particolare, nella progettazione, produzione e commercializzazione di tubi in gomma rinforzata e in materiale composito per l'impiantistica degli autoveicoli e nella lavorazione e produzione di parti metalliche e di assemblati in gomma, alluminio e acciaio per altre applicazioni nel settore *automotive*.
- (B) Il complesso aziendale di Maflow Italia comprende: (i) i rami d'azienda italiani siti in Trezzano sul Naviglio (Milano) e in Ascoli Piceno (il "**Complesso Aziendale Maflow Italia**"), (ii) le partecipazioni totalitarie in alcune società manifatturiere estere, le partecipazioni totalitarie in alcune società commerciali estere, nonché le partecipazioni di maggioranza e di minoranza in altre società manifatturiere estere (le "**Partecipazioni Maflow Italia**"); il complesso aziendale di Man Servizi comprende i rami d'azienda italiani siti in Trezzano sul Naviglio (Milano) e in Ascoli Piceno (il "**Complesso Aziendale Man Servizi**" e, insieme al Complesso Aziendale Maflow Italia, i "**Complessi Aziendali Italiani**", che, insieme alle Partecipazioni Maflow Italia, costituiscono il "**Perimetro di Riferimento**"). L'elenco degli elementi costituenti il Complesso Aziendale Maflow Italia è qui accluso *sub* [Allegato 1](#). L'elenco delle Partecipazioni Maflow Italia oggetto di cessione è qui accluso *sub* [Allegato 2](#). L'elenco degli elementi costituenti il Complesso Aziendale Man Servizi è qui accluso *sub* [Allegato 3](#).
- (C) In data 11 maggio 2009, con sentenza n. 260/2009, il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato d'insolvenza di Maflow Italia ai sensi del Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (il "**D.Lgs. 270/99**") e ha nominato quali commissari giudiziali per Maflow Italia l'Avv. Stefano Coen, l'Avv. Francesco Pensato e il Prof. Avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe (i "**Commissari**").
- (D) In data 25 giugno 2009, i Commissari hanno depositato presso il Tribunale di Milano la relazione di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 270/99 e, in data 13 luglio 2009, il Ministero dello Sviluppo Economico ha depositato il proprio parere conforme all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria di Maflow Italia ai sensi degli articoli 28 e 81 del D.Lgs. 270/99.
- (E) Nel corso di luglio 2009 i Commissari, ai fini di una preliminare individuazione dei potenziali acquirenti, nonché per definire il perimetro del possibile oggetto di cessione, hanno pubblicato un invito a manifestare interesse per l'acquisto, tra le altre cose, del Perimetro di Riferimento.
- (F) In data 30 luglio 2009, il Tribunale di Milano ha dichiarato l'apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria di Maflow Italia e, in data 13 agosto 2009, il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato i Commissari quali commissari straordinari di Maflow Italia.
- (G) In data 26 ottobre 2009, il Tribunale di Torino ha dichiarato lo stato di insolvenza di Man Servizi ai sensi del D.Lgs. 270/99 nominando i Commissari quali commissari giudiziali e, in data 4 dicembre 2009, lo stesso Tribunale ha dichiarato l'apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria di Man Servizi. Successivamente, i Commissari sono stati nominati commissari straordinari di Man Servizi.
- (H) In data 20 novembre 2009, i Commissari hanno presentato al Ministero dello Sviluppo Economico il programma di cui agli articoli 27 e 54 del D.Lgs. 270/99, come in seguito integrato, (il "**Programma**") che contempla, tra le altre cose, le condizioni ed i termini della vendita del Perimetro di Riferimento.
- (I) Al fine di comprimere la tempistica della procedura di vendita del Perimetro di Riferimento, in data 10 dicembre 2009, i Commissari hanno pubblicato sul "*Financial Times*", su "*Il Sole 24 Ore*", nonché sul sito internet di Maflow Italia www.maflow.net, un invito ad assumere informazioni in relazione a Maflow Italia e Man Servizi.

- (J) In data 21 dicembre 2009 i Commissari hanno presentato al Ministero dello Sviluppo Economico il programma integrativo di cui all'articolo 86 del D.Lgs. 270/99 avente ad oggetto la cessione del Complesso Aziendale Man Servizi, come in seguito integrato.
- (K) In data 9 aprile 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico con proprio decreto ha approvato il suddetto Programma. Il Programma prevede che l'alienazione del Perimetro di Riferimento avvenga mediante lo svolgimento di una gara pubblica a seguito della pubblicazione di un apposito bando di gara. Il Programma espone le ragioni di urgenza che rendono necessario lo svolgimento della procedura di vendita in tempi ridotti.
- (L) Successivamente, il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato il disciplinare di gara avente ad oggetto la procedura di vendita del Perimetro di Riferimento.
- (M) In data 13 aprile 2010, i Commissari hanno pubblicato sul "*Financial Times*", su "Il Sole 24 ore", su "Il Giornale", nonché sul sito internet di Maflow Italia www.maflow.net, un invito a presentare offerte vincolanti per l'acquisto del Perimetro di Riferimento con scadenza per la presentazione di offerte vincolanti in data 13 maggio 2010 alle ore 18.00 avanti al notaio Angelo Busani in Milano.
- (N) La procedura di vendita a gara pubblica si è conclusa senza aggiudicazione.
- (O) Preso atto dell'esito negativo della procedura di vendita a gara pubblica e delle conseguenti ragioni di urgenza, il Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Comitato di Sorveglianza, ha autorizzato i Commissari a dichiarare la procedura di vendita a gara pubblica conclusa senza aggiudicazione e ad invitare alla trattativa privata i soggetti che hanno già presentato offerte o manifestazioni di interesse o che sono comunque interessati all'acquisto del Perimetro di Riferimento.
- (P) I Commissari intendono dar corso alla procedura di vendita a trattativa privata del Perimetro di Riferimento alle modalità, ai termini ed alle condizioni descritti nelle presenti condizioni generali per la vendita a trattativa privata del Perimetro di Riferimento (le "**Condizioni Generali**"). In particolare, le presenti Condizioni Generali regolano: (i) le modalità di svolgimento della trattativa privata con i soggetti interessati all'acquisto del Perimetro di Riferimento (i "**Soggetti Interessati**"), (ii) le condizioni a cui i Soggetti Interessati dovranno attenersi nella presentazione delle offerte vincolanti per l'acquisto del Perimetro di Riferimento, (iii) i criteri che verranno adottati per la scelta del cessionario del Perimetro di Riferimento, fermo restando che la cessione sarà in ogni caso subordinata, tra le altre cose, all'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 270/99, sentito il parere del Comitato di Sorveglianza e (iv) le modalità di stipulazione del contratto di cessione del Perimetro di Riferimento e i contenuti inderogabili di quest'ultimo.

TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO, I COMMISSARI

INVITANO

tutti i Soggetti Interessati a formalizzare le proprie offerte irrevocabili vincolanti per l'acquisto a trattativa privata del Perimetro di Riferimento ai sensi dell'articolo 63 del D.Lgs. 270/99 secondo le modalità e la tempistica qui di seguito descritte.

1. Modalità di svolgimento della trattativa privata

- 1.1 I Soggetti Interessati sono invitati a contattare i Commissari per una valutazione congiunta di possibili piani industriali per il rilancio dei Complessi Aziendali Italiani, con particolare riferimento alla salvaguardia dei livelli occupazionali, nonché di possibili soluzioni per la riduzione dei costi fissi dei rami d'azienda che costituiscono i Complessi Aziendali Italiani.
- 1.2 I Soggetti Interessati potranno richiedere ai Commissari di essere supportati nei contatti e nelle trattative con i clienti ed i fornitori di Maflow Italia, di Man Servizi e del gruppo Maflow in generale, nonché nei contatti e nelle trattative con le istituzioni locali e con le organizzazioni sindacali.

- 1.3 I Soggetti Interessati potranno contattare o incontrare in ogni momento i Commissari e/o i loro consulenti per discutere i possibili contenuti della propria Offerta Vincolante, come di seguito definita al [paragrafo 3.1](#).
- 1.4 Sarà immediatamente consentito ai Soggetti interessati lo svolgimento delle attività di *due diligence* mediante (i) accesso alla *Data Room* virtuale ove saranno resi disponibili informazioni e documenti concernenti il Perimetro di Riferimento, (ii) accesso fisico agli stabilimenti compresi nel perimetro del Perimetro di Riferimento (ivi inclusi gli stabilimenti situati all'estero) e (iii) incontri con il *management* di Maflow Italia, di Man Servizi e delle società oggetto delle Partecipazioni Maflow Italia.
- 1.5 Nella *Data Room* virtuale sono messi a disposizione dei Soggetti interessati, tra gli altri:
- (A) il testo standard in conformità al quale dovrà essere predisposta l'Offerta Vincolante (come di seguito definita al [paragrafo 3.1](#)), da presentarsi ai sensi di quanto precisato in seguito;
 - (B) il testo standard in conformità al quale dovrà essere predisposta la Garanzia dell'Offerta Vincolante (come di seguito definita al [paragrafo 4.1\(C\)\(3\)](#));
 - (C) la bozza del contratto preliminare di cessione del Perimetro di Riferimento (il "**Contratto di Cessione**").

2. Termini principali della vendita del Perimetro di Riferimento

- 2.1 La cessione del Perimetro di Riferimento sarà soggetta ai seguenti principali termini e condizioni essenziali e non modificabili:
- (A) i prezzi di riferimento per la cessione degli elementi che compongono il Perimetro di Riferimento, basati sui valori stimati dall'esperto indipendente all'uopo incaricato dai Commissari, sono indicati in [Allegato 4](#) e [Allegato 5](#)¹. A tali valori dovranno essere sommati gli elementi del Complesso Aziendale Maflow Italia e del Complesso Aziendale Man Servizi indicati rispettivamente in [Allegato 1](#) e [Allegato 3](#) alle [lettere \(D\)](#) ed [\(E\)](#) delle attività² e alla [lettera \(A\)](#) delle passività, i quali elementi verranno interessati da una procedura di aggiustamento del prezzo in base alle relative consistenze alla data di efficacia del Contratto di Cessione (la "**Data di Efficacia**");
 - (B) ai sensi dell'articolo 63, V comma, D.Lgs. 270/99, non formeranno oggetto di cessione i crediti e i debiti relativi al Complesso Aziendale Maflow Italia ed al Complesso Aziendale Man Servizi anteriori alla Data di Efficacia che non siano espressamente indicati, rispettivamente, in [Allegato 1](#) e in [Allegato 3](#). Resta inteso che le Partecipazioni Maflow Italia comprenderanno invece tutti i crediti e i debiti, inclusi i rapporti infragruppo. A tale riguardo, i Commissari si riservano di valutare piani di rientro dei debiti infragruppo;
 - (C) gli elementi che compongono il Perimetro di Riferimento, ivi inclusi i singoli beni compresi nei Complessi Aziendali Italiani o di proprietà delle Partecipazioni Maflow Italia, saranno ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno alla Data di Efficacia;
 - (D) eventuali adeguamenti dei beni compresi nei Complessi Aziendali Italiani o di proprietà delle Partecipazioni Maflow Italia alle norme di prevenzione e sicurezza vigenti, così come alle norme in tema di tutela ecologica e ambientale e, in generale, alle normative vigenti saranno a carico dell'acquirente, con espressa esclusione di ogni responsabilità del cedente;
 - (E) sarà esclusa qualsiasi garanzia del cedente con riguardo a qualsivoglia degli elementi che compongono il Perimetro di Riferimento, ivi inclusi i singoli beni compresi nei Complessi Aziendali Italiani o di proprietà delle società oggetto delle Partecipazioni Maflow Italia (salvo la responsabilità per l'evizione), quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi garanzia relativa ad insussistenze o minusvalenze di attivo ovvero a sopravvenienze passive

¹ Per chiarezza, si precisa che i prezzi di riferimento non hanno natura vincolante.

² Quali risultanti da una situazione patrimoniale di riferimento a disposizione dei Soggetti interessati in *Data Room*.

ovvero qualsiasi garanzia per vizi. In deroga a quanto sopra, il Contratto di Cessione prevede alcune limitate garanzie in relazione alle Partecipazioni Maflow Italia;

- (F) l'ottenimento di eventuali autorizzazioni di autorità competenti che siano necessarie per la conclusione o esecuzione del Contratto di Cessione (incluso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i nulla-osta eventualmente necessari ai sensi di normative *antitrust* applicabili) sarà esclusivamente a carico e a spese dell'acquirente, il quale sarà tenuto ad adempiere ad eventuali obblighi di comunicazione ai sensi della normativa *antitrust* applicabile e sopporterà interamente il rischio collegato all'eventuale mancato, non tempestivo o condizionato rilascio delle stesse;
- (G) l'acquirente dovrà impegnarsi a rispettare un piano di prosecuzione dell'attività del Complesso Aziendale Maflow Italia e del Complesso Aziendale Man Servizi, nel quale dovranno essere precisati (i) le principali strategie imprenditoriali che si intendono perseguire in relazione all'acquisto medesimo, (ii) i programmi operativi e di sviluppo del Complesso Aziendale Maflow Italia e del Complesso Aziendale Man Servizi, (iii) la misura e la tipologia degli investimenti previsti, (iv) le risorse finanziarie che l'acquirente intende utilizzare per l'acquisto del Complesso Aziendale Maflow Italia e del Complesso Aziendale Man Servizi e per la prosecuzione della sua attività, per il mantenimento dei livelli occupazionali e per gli investimenti previsti, nonché (v) ogni altra indicazione reputata utile dal Soggetto Interessato al fine di avvalorare la propria affidabilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 63, III comma, D.Lgs. 270/99 (il "**Piano Industriale**"). Inoltre, ai sensi dell'articolo 63, II comma, D.Lgs. 270/99, l'acquirente si obbligherà per almeno un biennio successivo al trasferimento del Complesso Aziendale Maflow Italia e del Complesso Aziendale Man Servizi a proseguire le attività imprenditoriali di Maflow Italia e Man Servizi dei rami d'azienda di Trezzano sul Naviglio e Ascoli Piceno ed a mantenere per tutta la durata dello stesso periodo i livelli occupazionali correnti alla Data di Efficacia ovvero stabiliti nell'accordo sindacale di cui all'articolo 63, IV comma, D.Lgs. 270/99 eventualmente raggiunto all'esito della procedura di consultazione sindacale ai sensi dell'articolo 47 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428, (gli "**Impegni Accessori**"). A tale riguardo, in [Allegato 6](#) e in [Allegato 7](#) i Commissari indicano i livelli occupazionali di riferimento rispettivamente per il Complesso Aziendale Maflow Italia e per il Complesso Aziendale Man Servizi. I Commissari si riservano tuttavia di considerare offerte per livelli occupazionali inferiori anche in relazione al Piano Industriale dell'acquirente ed ai relativi Impegni Accessori;
- (H) in ogni caso, il cedente non sarà ritenuto in alcun modo responsabile, e sarà comunque manlevato e tenuto indenne dall'acquirente, con riguardo ad eventuali conseguenze pregiudizievoli che potessero derivare da contenziosi sollevati da parte dei dipendenti trasferiti alle dipendenze dell'acquirente, ad eccezione dei contenziosi aventi ad oggetto le passività che rimarranno in capo al cedente;
- (I) in caso di inadempimento agli Impegni Accessori assunti con il Contratto di Cessione, l'acquirente sarà tenuto a pagare le penali descritte in [Allegato 8](#), salva in ogni caso la facoltà per l'amministrazione straordinaria cedente di risolvere il Contratto di Cessione e/o di ottenere il risarcimento dei maggiori danni. Il pagamento di dette penali dovrà essere garantito da garanzia bancaria a prima richiesta, senza possibilità di opporre eccezioni e senza potersi valere del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rilasciata da primaria banca dell'Unione Europea per un importo massimo pari ad **Euro 3.000.000,00**, di durata pari alla durata degli Impegni Accessori più 6 mesi, e di contenuto analogo al testo standard della Garanzia dell'Offerta Vincolante, *mutatis mutandis*, (la "**Garanzia degli Impegni Accessori**"). Tale Garanzia degli Impegni Accessori dovrà essere consegnata ai Commissari alla Data di Efficacia;
- (J) l'efficacia del Contratto di Cessione sarà subordinata all'espletamento della procedura di consultazione sindacale ai sensi dell'articolo 47 della Legge 428/1990 nonché all'autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Comitato di Sorveglianza³. Su indicazione dell'acquirente, inoltre, l'efficacia del Contratto di Cessione

³ Si segnala che l'efficacia dei singoli atti di trasferimento delle Partecipazioni Maflow Italia potrebbe essere subordinata all'ottenimento di eventuali autorizzazioni da parte di autorità pubbliche locali ed altre eventuali condizioni previste dalle normative locali.

potrà essere subordinata esclusivamente all'avveramento delle seguenti ulteriori condizioni sospensive:

- (1) stipula dell'accordo sindacale ex articolo 63, IV comma, D.Lgs. 270/99, di cui alla precedente **lettera (G)**;
 - (2) ottenimento di eventuali autorizzazioni da parte di autorità pubbliche che siano necessarie per legge per la conclusione o esecuzione del Contratto di Cessione (inclusi i nulla-osta eventualmente necessari ai sensi di normative *antitrust*), fermo restando l'impegno dell'acquirente a porre in essere tutti gli adempimenti all'uopo necessari con la massima sollecitudine.
- (K) ogni onere, tassa, imposta e spesa comunque inerente e/o conseguente al trasferimento sarà a carico dell'acquirente, inclusi gli onorari notarili.

3. **Modalità, Termini e Condizioni per la Presentazione di Offerte Vincolanti**

- 3.1 Ciascuna offerta vincolante avente ad oggetto tutto o parte del Perimetro di Riferimento (l'"**Offerta Vincolante**") dovrà pervenire dai Soggetti Interessati in nome e per conto proprio ovvero per persona da nominare (di seguito, ciascuno dei Soggetti Interessati, un "**Offerente**").
- 3.2 Le Offerte Vincolanti dovranno essere predisposte in conformità alle presenti Condizioni Generali ed al testo standard di offerta vincolante fornito dai Commissari.
- 3.3 Fermo restando quanto statuito al precedente **paragrafo 3.2**, si precisa che le Offerte Vincolanti potranno avere ad oggetto:
 - (A) l'intero Perimetro di Riferimento, costituito dai Complessi Aziendali Italiani e da tutte le Partecipazioni Maflow Italia; ovvero
 - (B) i Complessi Aziendali Italiani e solo alcune delle Partecipazioni Maflow Italia; ovvero
 - (C) i soli Complessi Aziendali Italiani; ovvero
 - (D) solamente una o più Partecipazioni Maflow Italia, e ciò anche in via subordinata rispetto all'eventuale Offerta Vincolante dello stesso Offerente avente ad oggetto tutto o parte del Perimetro di Riferimento. Tali Offerte Vincolanti per singole Partecipazioni Maflow Italia, tuttavia, verranno ammesse solo qualora tali Partecipazioni Maflow Italia non siano state incluse nel perimetro dell'Offerta Vincente, come di seguito definita al **paragrafo 5.2**.
- 3.4 Le Offerte Vincolanti dovranno essere redatte in lingua italiana.
- 3.5 Le Offerte Vincolanti dovranno essere recapitate, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore **19.00** del giorno **11 giugno 2010** presso lo studio del Notaio Angelo Busani in 20123 Milano (Italia), via Cordusio n. 2.
- 3.6 Ciascuna Offerta Vincolante dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, in un separato apposito plico chiuso e sigillato, con timbro e firma dell'Offerente sui lembi di chiusura, recante, all'esterno, il nominativo o ragione sociale dell'Offerente, nonché il riferimento "*Riservata – Offerta Vincolante Maflow*".
- 3.7 Ciascun plico potrà essere consegnato mediante corriere privato o agenzia di recapito, ovvero a mano da un incaricato dell'Offerente. Il recapito di ciascuna Offerta Vincolante rimane ad esclusivo rischio dell'Offerente, restando esclusa qualsiasi responsabilità di Maflow Italia, Man Servizi e dei Commissari ove, per qualunque motivo, qualsivoglia plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.

4. Contenuto delle Offerte Vincolanti

4.1 Le Offerte Vincolanti, da redigersi in conformità con il testo standard fornito dai Commissari di cui al **paragrafo 1.5**, dovranno essere espressamente dichiarate vincolanti ed irrevocabili per un periodo di 120 giorni dalla scadenza del termine previsto per la relativa presentazione e dovranno essere sottoscritte, con autentica notarile⁴, dal rappresentante dell'Offerente munito dei necessari poteri di firma. Le Offerte Vincolanti dovranno presentare un indice completo del contenuto e, in ogni caso, dovranno:

(A) contenere l'espresso impegno dell'Offerente a:

- (1) acquistare - nei termini del Contratto di Cessione e salve le eventuali modifiche nei limiti di quanto consentito dalle presenti Condizioni Generali - i Complessi Aziendali Italiani e/o le Partecipazioni Maflow Italia che l'Offerente intende acquistare nell'ambito del Perimetro di Riferimento;
- (2) versare il prezzo offerto in un'unica soluzione alla Data di Efficacia;
- (3) adempiere agli Impegni Accessori⁵;
- (4) pagare una penale di importo pari al **15%** del prezzo complessivamente offerto, salva in ogni caso la facoltà di risarcimento dei maggiori danni, in caso di inadempimento all'impegno di acquistare i Complessi Aziendali e/o le Partecipazioni Maflow Italia e di pagarne il relativo prezzo;
- (5) in caso di presentazione di offerte per persona da nominare, costituire la società di scopo che procederà all'acquisizione prima della firma del Contratto di Cessione;
- (6) richiedere tutte le autorizzazioni necessarie all'esecuzione della cessione da parte delle autorità competenti;

(B) indicare:

- (1) il perimetro preciso che l'Offerente intende acquistare nell'ambito del Perimetro di Riferimento, con particolare riferimento all'individuazione delle Partecipazioni Maflow Italia;
- (2) il prezzo in Euro offerto per i Complessi Aziendali Italiani e/o le Partecipazioni Maflow Italia che l'Offerente intende acquistare nell'ambito del Perimetro di Riferimento, nel calcolo del quale l'Offerente dovrà tenere in considerazione ogni termine e condizione previsto nel Contratto di Cessione. In particolare: (i) per quanto riguarda i Complessi Aziendali Italiani il prezzo dovrà essere ripartito tra il Complesso Aziendale Maflow Italia ed il Complesso Aziendale Man Servizi; (ii) per quanto riguarda le Partecipazioni Maflow Italia dovrà essere indicato lo specifico prezzo offerto per ciascuna delle partecipazioni;
- (3) il numero di dipendenti del Complesso Aziendale Maflow Italia e del Complesso Aziendale Man Servizi che l'Offerente intende trasferire alle proprie dipendenze, divisi per categoria (dirigenti, quadri, impiegati, operai) e per ramo d'azienda (Trezzano sul Naviglio e Ascoli Piceno), fermo restando quanto specificato in relazione all'accordo sindacale ex articolo 63, IV comma, D.Lgs. 270/99, di cui al precedente **paragrafo 2.1(G)**;
- (4) precise informazioni circa eventuali autorizzazioni amministrative, ivi inclusi eventuali nulla-osta da parte delle competenti autorità garanti del rispetto della normativa in tema di concorrenza, che si rendessero necessarie per legge e i tempi necessari

⁴ L'autentica notarile dovrà includere una certificazione dei poteri del legale rappresentante che sottoscriverà l'Offerta Vincolante, accompagnata da una traduzione in italiano o in inglese.

⁵ Disposizione non applicabile alle Offerte Vincolanti per sole Partecipazioni di Maflow Italia di cui al **paragrafo 3.3(D)**.

all'ottenimento delle medesime, nonché, laddove applicabile, la lista di informazioni e documenti richiesti dall'Offerente ai fini di adempiere ad eventuali obblighi di comunicazione ai fini di qualsivoglia normativa *antitrust* applicabile con riferimento all'operazione in oggetto;

- (5) l'espressa garanzia che non ricorrono circostanze tali da impedire il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente punto (4) o che, comunque, possano impedire la cessione del Perimetro di Riferimento nei termini previsti;

(C) essere corredate da:

- (1) il Piano Industriale ⁶;
- (2) una dichiarazione di un primario istituto bancario attestante la capacità finanziaria/solvibilità dell'Offerente e, in caso di società di scopo da nominare, di tutti i soci della stessa;
- (3) in relazione all'obbligo di versare la penale di cui al paragrafo 4.1(A)(4) sopra, a scelta dell'Offerente, (i) una garanzia autonoma a prima richiesta contenente l'obbligo del garante di pagare a prima richiesta, senza possibilità di opporre eccezioni e senza potersi valere del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rilasciata da primario istituto bancario dell'Unione Europea, per un importo pari al **15%** del prezzo complessivamente offerto e di durata pari alla validità dell'Offerta Vincolante medesima e, in caso di aggiudicazione, per ulteriori 6 mesi successivi alla Data di Efficacia, (la "**Garanzia dell'Offerta Vincolante**"), ovvero (ii) ricevuta bancaria attestante il versamento in favore di Maflow Italia e Man Servizi di un importo pari al **15%** del prezzo complessivamente offerto a titolo di deposito cauzionale sul conto di Maflow Italia presso Credito Artigiano, sede di Milano, Piazza S. Fedele 4, IBAN IT57D 03512 01601 00000 0011636 / SWIFT ARTIITM2, fermo restando che in tal caso le modalità di escussione verranno regolate in base alle previsioni della bozza della Garanzia dell'Offerta Vincolante, *mutatis mutandis*;
- (4) il Contratto di Cessione, siglato in ogni sua pagina e sottoscritto in calce dall'Offerente.

4.2 In ragione dello stretto collegamento industriale tra Maflow Italia e Man Servizi e la società Maflow Polska Sp.zo.o., i Commissari si riservano di considerare Offerte Vincolanti sottoposte alla condizione sospensiva dell'eventuale acquisto, da parte dell'Offerente, dei complessi aziendali della società Maflow Polska Sp.zo.o., sempreché (i) tale acquisto venga completato secondo una tempistica sostanzialmente compatibile con la cessione dei Complessi Aziendali Italiani e che (ii) tale condizione sospensiva si verifichi entro un termine compatibile con le esigenze delle procedure di Amministrazione Straordinaria di Maflow Italia e Man Servizi, quale verrà indicato dai Commissari. In tal caso, la tempistica delle procedure di valutazione delle Offerte Vincolanti verrà opportunamente adeguata, come meglio descritto nel paragrafo 5.5 che segue ⁷.

5. Valutazione delle Offerte Vincolanti

5.1 Saranno prese in considerazione solo le Offerte Vincolanti dei Soggetti interessati che avranno dimostrato la propria affidabilità dal punto di vista industriale ed economico-finanziario e che avranno previsto una tempistica di perfezionamento della cessione compatibile con le esigenze delle procedure di Amministrazione Straordinaria di Maflow Italia e Man Servizi, anche in considerazione delle eventuali autorizzazioni e nulla-osta di cui al paragrafo 4.1(B)(4).

5.2 In relazione alle Offerte Vincolanti aventi ad oggetto i Complessi Aziendali Italiani ai sensi dei paragrafi 3.3(A), 3.3(B) e 3.3(C), saranno prese in considerazione solo le Offerte Vincolanti che contemplino nel proprio perimetro tutti i rami d'azienda di Maflow Italia e di Man Servizi e che prevedano l'assunzione di Impegni Accessori in relazione a ciascuno di tali rami d'azienda, nessuno

⁶ Disposizione non applicabile alle Offerte Vincolanti per sole Partecipazioni Maflow Italia di cui al paragrafo 3.3(D).

⁷ Disposizione non applicabile alle Offerte Vincolanti per sole Partecipazioni Maflow Italia di cui al paragrafo 3.3(D).

escluso. Tra tali Offerte Vincolanti sarà ritenuta vincente l'Offerta Vincolante che risulterà complessivamente migliore in relazione (i) al prezzo di acquisto relativo ai Complessi Aziendali Italiani e al prezzo di acquisto relativo alle Partecipazioni Maflow Italia, (ii) all'assunzione degli Impegni Accessori e (iii) al Piano Industriale, il tutto in conformità ai criteri ed alle modalità di valutazione descritti in **Allegato 9**, (l'"**Offerta Vincente**"). I Commissari si riservano, tuttavia, di non accettare alcuna Offerta Vincolante qualora nessuna offerta risulti idonea in termini di prezzo offerto rispetto ai prezzi di riferimento e/o in termini di Impegni Accessori rispetto ai livelli occupazionali di riferimento. In tale ipotesi, i Commissari potranno eventualmente invitare l'Offerente che ha presentato l'Offerta Vincolante migliore a presentare un'Offerta Vincolante migliorativa.

- 5.3 Le eventuali Offerte Vincolanti aventi ad oggetto solo singole Partecipazioni Maflow Italia di cui al **paragrafo 3.3(D)** verranno considerate solo qualora tali Partecipazioni Maflow Italia non siano state incluse nel perimetro dell'Offerta Vincente. Qualora venga presentata più di un'Offerta Vincolante per ciascuna singola Partecipazione Maflow Italia, tali Offerte Vincolanti verranno valutate e comparate esclusivamente in base al prezzo offerto, pertanto con esclusione dei criteri e delle modalità di valutazione di cui in **Allegato 9**.
- 5.4 Qualora vengano presentate due o più Offerte Vincolanti che, a seguito della valutazione condotta in base ai criteri di cui all'**Allegato 9**, risultino avere tra loro uno scarto di punteggio pari o inferiore al **20%**, i Commissari potranno, a seguito di autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico e previo parere del Comitato di Sorveglianza, invitare i relativi Offerenti a formulare e presentare una offerta migliorativa rispetto alla propria Offerta Vincolante (l'"**Offerta Migliorativa**"). A tal fine i Commissari indicheranno quali saranno i termini di presentazione delle Offerte Migliorative e quali saranno i criteri, tra i criteri di cui in **Allegato 9**, che verranno utilizzati per la valutazione delle Offerte Migliorative.
- 5.5 I Commissari procederanno alla valutazione delle Offerte Vincolanti ed alla selezione dell'Offerta Vincente al più presto possibile dopo la data di presentazione delle stesse di cui al **paragrafo 3.5** sopra, fermo restando che, qualora i Commissari intendessero avvalersi della riserva di cui al **paragrafo 4.2** sopra, (i) i Commissari ne daranno informazione agli Offerenti per iscritto, (ii) la tempistica della procedura di valutazione verrà opportunamente adeguata e (iii) l'efficacia e vincolatività delle Offerte Vincolanti si intenderà automaticamente estesa per un ulteriore periodo di 30 giorni.
- 5.6 Resta inteso che ogni definitiva determinazione in ordine all'esito della vendita a trattativa privata ed alla conseguente stipulazione del Contratto di Cessione sarà soggetta all'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Comitato di Sorveglianza.

6. **Stipula del Contratto di Cessione**

- 6.1 A seguito dell'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, i Commissari concorderanno con l'Offerente che avrà presentato l'Offerta Vincente la data, ora e luogo per la stipula del Contratto di Cessione, il cui testo sarà sostanzialmente conforme al testo reso disponibile dai Commissari.
- 6.2 Ogni spesa, onere e tassa inerente e/o conseguente alla stipula ed al perfezionamento del Contratto di Cessione sarà a carico dell'acquirente.
- 6.3 In relazione alle eventuali Offerte Vincolanti per singole Partecipazioni Maflow Italia che non dovessero essere eventualmente cedute nell'ambito dell'Offerta Vincente di cui ai **paragrafi 3.3(D)** e **5.2**, si precisa che:
- (A) tali Offerte Vincolanti resteranno valide, atteso che la loro efficacia e vincolatività si intenderà automaticamente estesa per un periodo pari a 120 giorni a decorrere dalla Data di Efficacia;
 - (B) le Garanzie dell'Offerta Vincolante relative a tali Offerte Vincolanti resteranno valide, atteso che la loro efficacia e vincolatività si intenderà automaticamente estesa per un periodo pari a 180 giorni a decorrere dalla Data di Efficacia.

In tali circostanze, i Commissari procederanno all'identificazione in aderenza ai criteri, *mutatis mutandis*, indicati nelle presenti Condizioni Generali, dell'Offerta Vincente per l'acquisto di tali Partecipazioni Maflow Italia.

7. Disposizioni generali

7.1 Salvo ove altrimenti previsto nelle presenti Condizioni Generali, qualsiasi invio di comunicazioni o documenti da parte dei Soggetti Interessati e degli Offerenti ai Commissari in relazione alle presenti Condizioni Generali dovrà essere effettuato per raccomandata A.R., anticipata via fax e posta elettronica, al seguente indirizzo:

Avv. Stefano Coen, Avv. Francesco Pensato e Prof. Avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe
Commissari Straordinari di Maflow Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e Man
Servizi S.r.l. in Amministrazione Straordinaria;

c/o Avv. Francesco Pensato, via Brera 5, 20121 Milano, Italia

Fax +39 02 48459231

E-mail: commissari@proceduremaflow.com

7.2 Qualsiasi comunicazione da parte dei Commissari ai Soggetti Interessati e agli Offerenti verrà effettuata per fax o e-mail ai relativi rappresentanti.

7.3 La pubblicazione delle presenti Condizioni Generali così come la ricezione delle Offerte Vincolanti ai termini e alle condizioni previsti dalle stesse non comporta per i Commissari alcun obbligo o impegno di vendita del Perimetro di Riferimento nei confronti dei Soggetti Interessati e/o degli Offerenti né, per tali soggetti, alcun diritto ad esigere qualsivoglia prestazione da parte dei Commissari e/o di Maflow Italia e/o di Man Servizi. Sino al momento della vendita, i Commissari si riservano la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalle trattative di vendita, qualunque sia il loro stato e grado di avanzamento, nonché di modificare e/o integrare le presenti Condizioni Generali e/o gli allegati delle stesse, senza che per ciò i Soggetti Interessati e/o gli Offerenti possano avanzare nei confronti dei Commissari e/o di Maflow Italia e/o di Man Servizi alcuna pretesa a titolo di risarcimento del danno o di indennizzo.

7.4 I consulenti finanziari, i consulenti legali e gli altri consulenti di Maflow Italia e di Man Servizi non assumono alcun obbligo nei confronti dei Soggetti Interessati e/o degli Offerenti che, mediante la sottoscrizione delle Condizioni Generali, dichiarano di esonerarli espressamente da ogni e qualsiasi responsabilità nei loro confronti e rinunciano a qualsiasi pretesa che potrebbero avere in relazione all'attività da medesimo svolta in favore dei Commissari per le procedure di Amministrazione Straordinaria concernente Maflow Italia e Man Servizi.

7.5 Maflow Italia, Man Servizi, le Partecipazioni Maflow Italia, i Commissari, gli amministratori e i dipendenti ed i consulenti di Maflow Italia e/o di Man Servizi e/o delle Partecipazioni Maflow Italia non assumono alcun obbligo con riguardo alla veridicità, correttezza e completezza delle informazioni e/o documentazione fornita nel contesto della vendita a trattativa privata.

7.6 I costi sostenuti dai Soggetti Interessati e/o dagli Offerenti per la partecipazione alla vendita a trattativa privata rimarranno a loro esclusivo carico non potendo i Commissari, Maflow Italia e Man Servizi essere chiamati a risponderne.

7.7 Le presenti Condizioni Generali non costituiscono un invito ad offrire, né un'offerta al pubblico ex articolo 1336 cod. civ. o una sollecitazione del pubblico risparmio ex articolo 94 e ss. del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

7.8 Il trattamento dei dati, inviati dai Soggetti Interessati e/o dagli Offerenti, si svolgerà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Ai sensi della richiamata normativa, il trattamento dei dati personali garantirà la piena tutela dei diritti dei Soggetti Interessati e/o degli Offerenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare alla vendita a trattativa privata, nonché il corretto svolgimento della medesima. Il titolare del trattamento sarà Maflow Italia, nei confronti della quale il soggetto interessato potrà far valere i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

- 7.9 La lingua ufficiale delle presenti Condizioni Generali è la lingua italiana. Il testo delle presenti Condizioni Generali in lingua italiana prevale su qualsiasi altro testo ovunque pubblicato in qualsiasi lingua straniera.
- 7.10 Le presenti Condizioni Generali e quanto nelle stesse previsto sono regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa alle presenti Condizioni Generali, alla loro interpretazione, esecuzione, validità o efficacia sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Milano, 27 maggio 2010

I Commissari Straordinari

Avv. Stefano Coen

Avv. Francesco Pensato

Prof. Avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe

* * * * *

Per espressa accettazione e conferma di tutti i termini e le condizioni delle presenti Condizioni Generali

Il Soggetto Interessato

Data: _____

Nome: _____

Firma: _____

ALLEGATO 1

Elementi che costituiscono il Complesso Aziendale Maflow Italia

1. Composizione del Complesso Aziendale Maflow Italia

1.1 Attività

- (A) Avviamento;
- (B) Immobilizzazioni immateriali;
- (C) Immobilizzazioni materiali;
- (D) Rimanenze;
- (E) Ratei e risconti attivi;

1.2 Passività

- (A) Ratei e risconti passivi;

1.3 Rapporti contrattuali

- (A) Contratti in corso con i clienti;
- (B) Contratti in corso con i fornitori;
- (C) Contratti in corso con dipendenti;
- (D) Contratti di locazione, noleggio e leasing;
- (E) Altri contratti.

2. Elementi che possono essere oggetto di esclusione da parte degli Offerenti

In sede di Offerta Vincolante è possibile escludere alcuni tra i contratti di cui al punto 1.3 sopra diversi dai contratti con i dipendenti, fermo restando che l'Offerente sarà tenuto a tenere indenne Maflow Italia da qualsiasi conseguenza derivante alla stessa Maflow Italia dalla mancata successione nei contratti esclusi da parte dell'Offerente.

ALLEGATO 2

Partecipazioni Maflow Italia ⁸

1. 100% di Maflow Components (Dalian) Co. Ltd., 9, Dalian Free Trade Zone III, B-1-1-1 (Repubblica Popolare Cinese), (partecipata al 51% da Maflow Italia e al 49% dalla controllata indiretta di Maflow Italia Codan Gummi A/S ⁹)
2. 99,9% di Maflow do Brasil Ltda., Av Juscelino Kubitschek de Oliveira 1361, Curitiba, (Brasile), (partecipata al 99,9% da Maflow Italia)
3. 98.0% di Maflow Mexico S.A. de C.V., Avenue Eucaliptos 100 – Parque Industrial y de Negócio “LAS COLINAS” 36270 Silao Guanajuato (Messico), (partecipata al 98% da Maflow Italia)
4. 99,9% di Codan Argentina S.A., Avenida Villegas, 1510 Buenos Aires (Argentina), (partecipata al 99,9% dalla controllata indiretta di Maflow Italia Codan Gummi A/S ¹⁰)
5. 100% di Maflow Kabushiki Kaisha, 222-0033 Nisso No, 16 Bldg.3-8-8 ShinYokohama, Kohoku-ku, Yokohama, (Giappone), (partecipata al 100% da Maflow Italia)

⁸ Maflow Italia e Man Servizi sottoscriveranno con le Partecipazioni Maflow Italia idonei contratti di licenza aventi ad oggetto marchi, brevetti e know how di proprietà di Maflow Italia e Man Servizi.

⁹ Si precisa che Maflow Italia procederà alla cessione della partecipazione in forza di apposito mandato a vendere da parte di Codan Gummi A/S.

¹⁰ Si precisa che Maflow Italia procederà alla cessione della partecipazione in forza di apposito mandato a vendere da parte di Codan Gummi A/S.

ALLEGATO 3

Elementi che costituiscono il Complesso Aziendale Man Servizi

1. Composizione del Complesso Aziendale Man Servizi

1.1 Attività

- (A) Avviamento;
- (B) Immobilizzazioni immateriali;
- (C) Immobilizzazioni materiali;
- (D) Rimanenze;
- (E) Ratei e risconti attivi;

1.2 Passività

- (A) Ratei e risconti passivi;

1.3 Rapporti contrattuali

- (A) Contratti in corso con i clienti;
- (B) Contratti in corso con i fornitori;
- (C) Contratti in corso con dipendenti;
- (D) Contratti di locazione, noleggio e leasing;
- (E) Altri contratti.

2. Elementi che possono essere oggetto di esclusione da parte degli Offerenti

In sede di Offerta Vincolante è possibile escludere alcuni tra i contratti di cui al punto 1.3 sopra diversi dai contratti con i dipendenti, fermo restando l'Offerente sarà tenuto a tenere indenne Man Servizi da qualsiasi conseguenza derivante alla stessa Man Servizi dalla mancata successione nei contratti esclusi da parte dell'Offerente.

ALLEGATO 4**Prezzi di riferimento del Complesso Aziendale Maflow Italia e delle Partecipazioni Maflow Italia****1. Complesso Aziendale Maflow Italia**¹¹

Euro 10.966.000,00 (valore minimo) / Euro 12.861.000,00 (valore massimo)

Il prezzo di riferimento non tiene conto degli elementi del Complesso Aziendale di Maflow Italia indicati in **Allegato 1** alle **lettere (D)** ed **(E)** delle attività e alla **lettera (A)** delle passività, i quali elementi verranno interessati da una procedura di aggiustamento del prezzo in base alle relative consistenze alla Data di Efficacia.

2. Partecipazioni Maflow Italia

Maflow Components (Dalian) Co. Ltd.	Euro 2.024.000,00
Maflow do Brasil Ltda.	Euro 2.645.000,00
Maflow Mexico S.A. de C.V.	Euro 307.000,00
Codan Argentina S.A.	Euro 1.172.000,00
Maflow Kabushiki Kaisha	Euro 1,00

¹¹ Il prezzo include, tra le altre cose, il marchio ed i brevetti di Maflow Italia.

ALLEGATO 5

Prezzo di riferimento del Complesso Aziendale Man Servizi

Complesso Aziendale Man Servizi¹²

Euro 3.594.000,00

Il prezzo di riferimento non tiene conto degli elementi del Complesso Aziendale Man Servizi indicati in Allegato 3 alle lettere (D) ed (E) delle attività e alla lettera (A) delle passività, i quali elementi verranno interessati da una procedura di aggiustamento del prezzo in base alle relative consistenze alla Data di Efficacia.

¹² Il prezzo include, tra le altre cose, il know how di Man Servizi (disegni tecnici).

ALLEGATO 6**Livelli occupazionali di riferimento per il Complesso Aziendale Maflow Italia****(21°maggio 2010)**

Dipendenti totali per categoria

CATEGORIA	NUMERO DI DIPENDENTI	
	Dipendenti impiegati presso il ramo d'azienda di Trezzano sul Naviglio A tali dipendenti, con eccezione della categoria Dirigente ¹³ , si applica il Contratto Collettivo Nazionale dei Metalmeccanici	Dipendenti impiegati presso il ramo d'azienda di Trezzano sul Ascoli Piceno A tali dipendenti si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Gomma e Plastica
Dirigente	1	0
Quadro	3	2
Impiegato	21	13
Operaio	242	94 ¹⁴
TOTALE	376	

¹³ A tale categoria si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Dirigenti Industria.

¹⁴ 82 operai dipendenti e 12 lavoratori interinali per fare fronte a picchi di attività.

ALLEGATO 7**Livelli occupazionali di riferimento per il Complesso Aziendale Man Servizi****(21° maggio 2010)**

Dipendenti totali per categoria

CATEGORIA	NUMERO DI DIPENDENTI	
	Dipendenti impiegati presso il ramo d'azienda di Trezzano sul Naviglio A tali dipendenti, con eccezione della categoria Dirigente ¹⁵ , si applica il Contratto Collettivo Nazionale dei Metalmeccanici	Dipendenti impiegati presso il ramo d'azienda di Ascoli Piceno A tali dipendenti si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Gomma e Plastica
Dirigente	6	0
Quadro	8	4
Impiegato	22 ¹⁶	5
Operaio	2	3
TOTALE	50	

¹⁵ A tale categoria si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Dirigenti Industria.

¹⁶ 21 unità dal 26 maggio 2010 come conseguenza di dimissioni.

ALLEGATO 8

Penali per l'inadempimento degli Impegni Accessori

Per ogni dipendente dei Complessi Aziendali Italiani che, alla data del secondo anniversario della Data di Efficacia, non risulti più stabilmente impiegato ovvero operativo presso i Complessi Aziendali Italiani per ragioni imputabili al datore di lavoro, si prevede il pagamento a titolo di penale dei seguenti importi:

Euro 120.000 per ogni operaio;

Euro 120.000 per ogni impiegato;

Euro 200.000 per ogni quadro;

Euro 200.000 per ogni dirigente.

Al fine di verificare l'adempimento degli Impegni Accessori, Maflow Italia e Man Servizi si riservano il diritto di esaminare in ogni tempo, anche per il tramite di propri consulenti, la documentazione societaria, lavoristica, contrattuale e contabile dell'acquirente del Complesso Aziendale Maflow Italia e del Complesso Aziendale Man Servizi.

ALLEGATO 9**Criteria di valutazione per la selezione dell'Offerta Vincente**¹⁷

Sarà considerata quale Offerta Vincente l'Offerta Vincolante che totalizzerà il punteggio maggiore in applicazione dei seguenti criteri.

1. Valutazione del prezzo offerto dagli Offerenti relativamente al Perimetro di Riferimento - (55 punti)

- 1.1 All'Offerta Vincolante che prevede il prezzo complessivo più alto relativamente al Perimetro di Riferimento, indipendentemente dal numero delle Partecipazioni Maflow Italia, vengono assegnati 55 punti. Le altre Offerte Vincolanti ottengono punti in proporzione.

In via esemplificativa ed al sol fine di evitare dubbi interpretativi sul presente criterio si riporta il seguente caso: qualora i Commissari ricevano 3 Offerte Vincolanti con le seguenti caratteristiche:

- un'Offerta Vincolante per i soli Complessi Aziendali Italiani a fronte di un corrispettivo di Euro 10 milioni ("Esempio Offerta A");

- un'Offerta Vincolante per i Complessi Aziendali Italiani e una sola delle Partecipazioni Maflow Italia, a fronte di un corrispettivo di Euro 15 milioni ("Esempio Offerta B");

- un'Offerta Vincolante per i Complessi Aziendali Italiani e tutte le Partecipazioni Maflow Italia, a fronte di un corrispettivo di Euro 11 milioni ("Esempio Offerta C");

all'Esempio Offerta B con prezzo Euro 15 milioni verranno attribuiti 55 punti e, proporzionalmente, all'Esempio Offerta C il cui corrispettivo era Euro 11 milioni verranno assegnati 40,33 punti e, infine, all'Esempio Offerta A con prezzo Euro 10 milioni verranno assegnati 36,66 punti.

2. Valutazione degli Impegni Accessori assunti dagli Offerenti - (25 punti)

- 2.1 A ciascuna Offerta Vincolante saranno attribuiti "crediti" in relazione agli Impegni Accessori secondo il meccanismo descritto sotto e vengono assegnati 25 punti all'Offerta Vincolante cui saranno attribuiti più crediti. Le altre Offerte Vincolanti ottengono punti in proporzione.

- 2.2 All'Offerta Vincolante che, in relazione agli Impegni Accessori, preveda l'impegno dell'Offerente a garantire, per i due anni successivi alla Data di Efficacia, il pieno mantenimento dei livelli occupazionali di Maflow Italia e Man Servizi rispettivamente specificati nell'**Allegato 6** e nell'**Allegato 7** (i "**Livelli Occupazionali di Riferimento**"¹⁸), verranno assegnati 100 crediti.

- 2.3 Inoltre, all'Offerta Vincolante che prevede l'assunzione di Impegni Accessori per un periodo temporale più esteso rispetto al periodo minimo di due anni verranno attribuiti crediti addizionali nella misura di 2 crediti per ciascun semestre eccedente il periodo minimo di due anni, fino ad un massimo complessivo di 6 crediti.

- 2.4 Fatto salvo quanto disposto al punto 2.3 che precede, le Offerte Vincolanti che prevedano l'impegno dell'Offerente a garantire livelli occupazionali inferiori rispetto ai Livelli Occupazionali di Riferimento (i "**Livelli Occupazionali Offerti**"¹⁹) riceveranno un punteggio, in crediti, (i "**Crediti Offerente**") da calcolarsi come segue:

$$\text{Offerta Vincolante con Livelli Occupazionali di Riferimento} : \text{Offerta Vincolante con Livelli Occupazionali Offerti} \\ = \\ 100 \text{ crediti} : \text{Crediti Offerente}$$

A tale punteggio potranno essere eventualmente sommati i crediti di cui al punto 2.3 che precede.

In via esemplificativa ed al sol fine di evitare dubbi interpretativi sul presente criterio si riporta il seguente caso: qualora i Commissari ricevano 3 Offerte Vincolanti con le seguenti caratteristiche:

Assumendo che il Livelli Occupazionali di Riferimento siano pari a 300 unità, qualora vengano ricevute 3 Offerte Vincolanti con le seguenti caratteristiche:

- Livelli Occupazionali Offerti di 80 unità per due anni ("Esempio Offerta A");

- Livelli Occupazionali Offerti di 150 unità per tre anni ("Esempio Offerta B");

- Livelli Occupazionali Offerti di 160 unità per due anni ("Esempio Offerta C");

all'Esempio Offerta A che prevede 80 unità per due anni verranno attribuiti 26,66 crediti, all'Esempio Offerta B che prevede 150 unità per tre anni verranno attribuiti 54 crediti e all'Esempio Offerta C che prevede 160 unità per due anni verranno assegnati 53,33 crediti.

Di conseguenza, l'Esempio Offerta B riceverà 25 punti, l'Esempio Offerta C riceverà 24,68 punti e l'Esempio Offerta A riceverà 12,34 punti.

¹⁷ Disposizione non applicabile alle Offerte Vincolanti per sole Partecipazioni di Maflow Italia di cui al **paragrafo 3.3(D)**.

¹⁸ Si fa riferimento ad un valore aggregato per Maflow Italia e Man Servizi.

¹⁹ Si fa riferimento ad un valore aggregato per Maflow Italia e Man Servizi.

2.5 Resta, ovviamente, inteso che la possibilità di indicare, nell'Offerta Vincolante, livelli occupazionali inferiori rispetto ai Livelli Occupazionali di Riferimento presuppone necessariamente il raggiungimento di idoneo accordo sindacale previsto dall'art. 63, IV comma, D.Lgs. 270/99 così come meglio indicato al **paragrafo 2.1 (G)** delle Condizioni Generali.

3. **Valutazione del Piano Industriale – (20 punti)**

3.1 All'Offerta Vincolante che prevede il miglior Piano Industriale vengono assegnati 20 punti. I Piani Industriali ottengono punti secondo il prudente apprezzamento dei Commissari, tenendo conto dei seguenti criteri:

- (A) le principali strategie imprenditoriali che si intendono perseguire in relazione all'acquisto del Complesso Aziendale Maflow Italia e del Complesso Aziendale Man Servizi, con l'indicazione sia delle linee di produzione che verranno mantenute sia di eventuali nuove linee di produzione;
- (B) i programmi operativi e di sviluppo del Complesso Aziendale Maflow Italia e del Complesso Aziendale Man Servizi;
- (C) la misura e la tipologia degli investimenti previsti per il rilancio del Complesso Aziendale Maflow Italia e del Complesso Aziendale Man Servizi;
- (D) le risorse finanziarie che l'Offerente intende utilizzare per l'acquisto del Complesso Aziendale Maflow Italia e del Complesso Aziendale Man Servizi e per la prosecuzione della sua attività, per il mantenimento dei livelli occupazionali e per gli investimenti previsti;
- (E) ogni altra indicazione reputata utile dall'Offerente al fine di avvalorare la propria affidabilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 63, III comma, D.Lgs. 270/99.

I Commissari si riservano di assegnare una preferenza ai Piani Industriali che prevedono il mantenimento delle attuali sinergie con la società Maflow Polska Sp.zo.o.

3.2 I Commissari si riservano di escludere l'Offerente qualora il Piano Industriale risulti del tutto inidoneo.